Delibera n.21 del Consiglio di Istituto del 30/06/22

Integrazione al Regolamento disciplinare della scuola

Al Regolamento disciplinare, già revisionato in data 20/02/2019, è aggiunto il seguente art. 1 bis e art.1 ter

ARTICOLO 1 BIS

Azioni dei docenti di prevenzione e contrasto all'indisciplina

- 1. L'allievo deve entrare a scuola e in classe con puntualità. Laddove arrivi in ritardo, e il ritardo sia dovuto a motivi oggettivi, si reca dal Dirigente o suo delegato per ottenere il permesso di entrare in classe in seconda ora e NON oltre la seconda ora. L'accumulo di ritardi (oltre 5 a quadrimestre) si traduce in sanzione disciplinare su cui vigila il Coordinatore di classe
- 2. Il docente entra in classe, esegue l'appello, spegne (o silenzia) il proprio cellulare e ottiene lo stesso da parte degli allievi
- 3. Il docente in sostituzione dei colleghi assenti, è tenuto a fare lezione e esigere il rispetto delle regole
- 4. In presenza di turpiloquio e/o comportamenti offensivi o aggressivi verso i compagni da parte di un allievo, il docente che è in classe può disporre l'immediato allontanamento dello stesso segnalando al Dirigente o delegato del Dirigente, che avvertirà la famiglia (se l'allievo e minorenne) e potrà disporre l'allontanamento dall'Istituto.
- 5. Nel caso si verifichino comportamenti/ momenti collettivi di indisciplina o mancato rispetto dei luoghi in cui si vive da parte di una classe, il Coordinatore di classe in accordo con la Dirigenza può proporre e organizzare un'azione educativa e riparativa che investa l'intera classe impegnandola in lavori socialmente utili a disposizione della comunità

ART. 1 TER – assenze e uscite anticipate

- 1. La regolarità della frequenza è essenziale al successo formativo. A tal fine va garantita la sorveglianza, da parte del CdC, sul ricorrere in misura eccessiva, da parte di un allievo, di "assenze saltuarie" che costituiscono uno dei segnali cosiddetti "deboli" di dispersione scolastica.
- Dopo un periodo di 7 giorni di assenze continuative, e in mancanza di attestazioni mediche, il docente coordinatore segnala alla dirigenza o suo delegato il fenomeno: questi provvede a segnalare alla famiglia l'obbligo di tempestivo rientro e, nel caso di allievi in età dell'obbligo scolastico, provvede a segnalare alle autorità competenti
- 3. Non è consentita l'uscita anticipata nel mese che precede gli scrutini intermedi e finali, salvo casi straordinari di assoluta necessità. Il numero massimo di uscite anticipate (accettabili se sempre giustificate da motivi di necessità) è di 5 a quadrimestre. Il coordinatore di classe provvederà a segnalare alla Dirigenza e/o suo delegato gli alunni che hanno raggiunto il tetto.
- 4. Deroga al tetto delle assenze annuali Come recita la normativa vigente, il tetto massimo di assenze per consentire la validità dell'anno scolastico non deve superare il 25% di giorni effettivi di lezione. Oltre tale limite gli allievi non sono scrutinabili. E' tuttavia ammessa la possibilità di deroga a detto limite da parte del Consiglio di classe in sede di scrutinio per comprovati motivi: a) di salute; b) di culto, c) personali e familiari
 - Nel computo delle assenze degli allievi con disabilità o DSA va tenuto in debito conto quanto previsto nel PEI e nel PDP.